



Decreto n. 735/2021

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO

PER LA REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTI gli artt. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27), e s.m.i., e 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77);

VISTI, altresì, gli artt. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, che ha confermato l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto legge n. 18/2020 (come da ultimo contemplato dall'articolo 26 ter decreto legge n. 104/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126) sino al "*termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*" e 1 del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221;

VISTO il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n.114;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Corte dei conti n. 13/2021 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto "*Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Aggiornamenti.*";

PRESO ATTO delle misure organizzative adottate in data 30 ottobre

2020, congiuntamente agli altri Vertici istituzionali della sede di Via Cordova n. 76;

VISTI

- i propri provvedimenti nn. 314 del 3 settembre 2020 e 393 del 30 ottobre 2020, con i quali sono state adottate le linee guida per lo svolgimento delle udienze collegiali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il calendario delle udienze collegiali della Sezione giurisdizionale d'Appello per l'anno 2022;

CONSIDERATO

- che, in linea di continuità con quanto disposto per il corrente anno, occorre garantire anche per il 2022, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (fissato in atto alla data del 31 marzo 2022 dal citato decreto legge n. 221/2021), l'attività istituzionale della Sezione e, in particolare, la celebrazione delle udienze presso l'aula sita al piano decimo della sede di Via Cordova;

- che è necessario assumere le determinazioni finalizzate ad annullare il rischio di contagio e di diffusione dell'epidemia da COVID-19, nel rispetto delle indicazioni tecnico-sanitarie fornite dalle competenti autorità e delle prescrizioni dettate dai provvedimenti adottati dal governo nazionale e dal Presidente della Regione per affrontare l'emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO, pertanto, che devono essere parzialmente confermate le linee guida già emesse per disciplinare lo svolgimento delle udienze fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica

da COVID-19, integrando le disposizioni adottate con i richiamati decreti nn. 314 e 393 del 2020, già inviati al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e all'Autorità sanitaria regionale, che avevano espresso il proprio concorde avviso sulle misure di sicurezza individuate;

DECRETA

di adottare fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le seguenti linee guida per la trattazione delle udienze.

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 8 (Ordine di discussione e svolgimento delle cause), comma 1, delle norme di attuazione del Codice di giustizia contabile, con decreto del Presidente della Sezione verrà indicato l'orario delle chiamate delle singole cause, con uno spazio temporale di circa venti minuti, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati all'interno dell'aula d'udienza.

Non oltre dieci giorni dalla data dell'udienza, il decreto presidenziale sarà comunicato alle parti costituite mediante trasmissione a mezzo PEC o, in mancanza, in altro modo ritenuto idoneo (PEO o contatto telefonico), con espresso invito ai destinatari a rispettare la fascia oraria indicata, in ossequio alle regole sul distanziamento sociale, da osservare anche nella sala avvocati adiacente l'aula d'udienza.

2. Nell'aula d'udienza sarà consentita la presenza dei componenti il Collegio, del pubblico ministero, del segretario d'udienza, dell'addetto ai servizi ausiliari (c.d. valletto d'udienza) e dell'avvocato o, nella ipotesi di collegio difensivo, degli avvocati in rappresentanza della parte privata, nonché dei praticanti avvocati, per lo svolgimento della

pratica forense.

Su autorizzazione del Presidente del Collegio, potrà essere ammessa la presenza in aula delle parti, laddove -sotto il profilo logistico- sussistano condizioni di adeguata sicurezza.

3. L'accesso nell'aula d'udienza e nell'adiacente sala avvocati sarà consentito soltanto se muniti dei dispositivi di protezione personale (DPI);

4. Nell'arco temporale interessato gli avvocati, se non muniti della toga personale, potranno utilizzare le toghe messe a loro disposizione dalla Sezione.

5. Nell'aula d'udienza verrà garantito il distanziamento di almeno due metri tra Collegio, pubblico ministero, avvocato o avvocati, segretario d'udienza e personale ausiliario.

Tra i componenti il Collegio sarà assicurato il distanziamento di 150 centimetri, misura rafforzata da idonei apparati di separazione in plexiglass tra i cinque Giudici, paralleli alle singole poltrone per un'altezza di almeno 160 centimetri ed estese sugli scranni per circa 50 centimetri.

Identico apparato è installato nel banco degli avvocati, per consentire la compresenza di tre professionisti. Nell'ipotesi di presenza di più difensori, questi si alterneranno per partecipare al dibattimento.

Al termine della trattazione di ogni giudizio, e prima dell'inizio della successiva causa, il sistema audio in dotazione al banco degli avvocati sarà oggetto di sanificazione.

Dispone, a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione del

presente provvedimento al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, all'Autorità sanitaria regionale, al titolare dell'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione e alla Dirigente del SAUR, nonché la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Palermo, 28 dicembre 2021

Il Presidente

Giuseppe Aloisio

F.to digitalmente